



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 158 dd. 21-11-2023

OGGETTO: Conferimento al Segretario Generale dell'incarico ad interim di Direttore dell'Azienda speciale ASIF G.B. Chimelli.

Il giorno **21-11-2023** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Assente Giustificato
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Assente Giustificato
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Assente Giustificato
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario f.f. : Morgan Betti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Daniela Casagrande invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Sul presente punto si astiene, con allontanamento dall'aula, il Segretario Generale Nicola Paviglianiti, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali, L.R. 03.05.2018, n.2.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il sostituto del Dirigente della Direzione Generale, Maria Luisa Offer, in luogo del Dirigente della Direzione Generale Nicola Paviglianiti che si astiene per conflitto di interessi, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 21.11.2023;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 21.11.2023.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 27.10.2020, di rinnovo del contratto di lavoro alla dott.ssa Parolari Francesca, ai fini dello svolgimento dell'incarico di Direttrice dell'Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli, fino alla fine dell'attuale mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine, in regime di *prorogatio*;

dato atto che la dott.ssa Parolari Francesca, a seguito delle elezioni provinciali del 22.10.2023, è stata eletta in Consiglio provinciale e dato atto che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 4 lettera b) della legge provinciale 5 marzo 2003 n. 2 *“non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di.....b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti”*;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera a) del d.lgs 39/2013, *“gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione”*;

rilevato che ai sensi del comma 7 del succitato articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003 n. 2 *“Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere*

o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.”;

considerato che, alla luce di quanto sopra, l'attuale Direttrice ha chiesto in data 17.11.2023 su prot. c_g452-17.11.2023-0049201/A di essere collocata in aspettativa non retribuita con decorrenza dal 24.11.2023 con conservazione del posto, fino a scadenza del contratto;

rilevato che si rende di conseguenza necessario accogliere detta richiesta e provvedere a nominare un Direttore ad interim dell'Azienda speciale, al fine di garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti gestionali senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione di una nuova figura di direttore, sulla base degli indirizzi che saranno forniti dalla Giunta comunale;

richiamato il contratto di servizio di affido di servizi all'infanzia e alla famiglia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021, rep. 398, sottoscritto in data 31 dicembre 2021 tra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF G.B. Chimelli per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2027;

richiamata la deliberazione giuntale n. 105 dd. 25.07.2023 di “Approvazione Protocollo d'intesa nell'ambito dei rapporti inerenti alla gestione operativa tra il Comune di Pergine Valsugana e ASIF G.B. Chimelli”;

visto lo Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 19.11.2008 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 24.08.2009;

preso atto in particolare che l'art. 7 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli prevede che il Direttore *“esercita le funzioni di direzione gestionale dell'Azienda, ed in particolare:*

- 1. ha la rappresentanza legale dell'Azienda;*
- 2. sta in giudizio in rappresentanza dell'Azienda;*
- 3. interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;*
- 4. approva i capitolati d'appalto e stipula i contratti, presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;*
- 5. sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;*
- 6. predispose il piano programma, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale nonché il bilancio d'esercizio provvedendo alla loro trasmissione ai competenti organi comunali;*
- 7. predispose, in particolare, la documentazione e la rendicontazione finanziaria per anno educativo relativa al servizio di scuola dell'infanzia da presentare alla Provincia Autonoma di Trento;*
- 8. formula proposte in ordine alle tariffe dei servizi , ad esclusione di quelle relative al servizio di scuola dell'infanzia, la cui disciplina spetta alla Giunta Provinciale;*
- 9. provvede ai lavori e alle forniture al fine di garantire il funzionamento dell'Azienda nonché alle spese in economia;*
- 10. adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;*

11. dirige e organizza il personale dipendente dell'Azienda, adottando i provvedimenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, ivi compresa l'adozione delle misure disciplinari, nel rispetto delle norme e contratti collettivi di riferimento.

(...)

Il Direttore è dipendente dell'Azienda ed è assunto con la qualifica di dirigente con contratto a tempo determinato, secondo le norme contenute nell'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige e nel regolamento comunale di organizzazione.

Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal CCPL per il personale dell'area della dirigenza del Comparto Autonomie Locali.”

Dato atto che il Regolamento di Organizzazione del Comune di Pergine Valsugana, da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 27.04.2022, all'art. 9 comma 1 bis prevede: *“L’incarico di Direttore presso l’Azienda speciale ASIF Chimelli è conferito mediante deliberazione di Giunta comunale a uno dei soggetti iscritti all’Albo dei Dirigenti e dei soggetti abilitati di cui all’art. 8 del presente regolamento.”*.

Richiamato altresì l'art. 14 comma 4 del citato Regolamento, il quale prevede *“In caso di vacanza del posto, nelle more dell'espletamento delle procedure per la sua copertura, o in caso di assenza per un periodo superiore a 30 gg. consecutivi di un Dirigente, il relativo incarico è temporaneamente affidato, con motivato provvedimento del Sindaco, nell'ordine:*

- al Segretario Generale o ad altro dirigente dotato di professionalità adeguata all'incarico,*
- ad altro dipendente abilitato alle funzioni dirigenziali,*
- a dipendenti inquadrati nella categoria D, sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed esperienza.”*

Richiamato il parere ANAC 14.11.2022 secondo il quale lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude all'assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali: *“Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l'incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.”;*

visto il vigente CCPL per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto delle Autonomie Locali ed in particolare richiamato l'art. 91 del medesimo, il quale prevede *“1. Ai dirigenti comunali incaricati della sostituzione provvisoria di altro*

dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, può essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione fino ad un massimo del 40% della misura prevista, per la posizione da sostituire, dall'art. 89 del presente accordo (CCPL di data 27.12.2005). In caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Dall'1.1.2007, al dirigente incaricato della sostituzione può essere corrisposta una maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.”;

rilevato che il trattamento economico conseguente all'affidamento di incarichi dirigenziali è disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro per l'area della dirigenza del Comparto Autonomie Locali;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12.12.2017 con la quale è stata rideterminare l'indennità di posizione del Direttore di A.S.I.F. G. B. Chimelli, con decorrenza 01.01.2018, nell'importo di € 25.000 per 13 mensilità;

ritenuto di attribuire al dott. Nicola Paviglianiti, con decorrenza immediata, la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del 40% della posizione da sostituire, come previsto dal succitato art. 91 del vigente CCPL per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto delle Autonomie Locali;

considerato che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento sarà impegnata con separata determinazione della Direzione Generale e rimborsata da ASIF;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione” nonché l'art. 35 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 in materia di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazioni agli uffici;

richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

vista al riguardo la dichiarazione prot. n. c_g452-17.11.2023-0049303/I resa dal dott. Nicola Paviglianiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico;

richiamato inoltre l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il quale “ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (...)datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore

presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”;

ritenuto pertanto di investire il direttore di A.S.I.F. Chimelli delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di garantire la massima continuità dell'attività gestionale.

Tanto premesso, visti:

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” nonché la L.R. 4/2010;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2023: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.”*;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2023: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”*;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

richiamato l'atto prot. n. 2022-11643 dd. 29.03.2022 di nomina a Sostituto del Dirigente della Direzione Generale, per atti di competenza dell'ufficio di pertinenza in caso di assenze del Dirigente inferiori ai 30 giorni o di impedimento giuridico dello stesso, alla dott.ssa Maria Luisa Offer, Capo ufficio dell'Area Istituzionale e Organizzazione della Direzione Generale;

lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di aspettativa non retribuita con conservazione del posto presentata dalla Direttrice Francesca Parolari con decorrenza dal 24.11.2023, che si accoglie;
2. di conferire al dott. Nicola Paviglianiti l'incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell'Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli con decorrenza dal 24.11.2023 e fino a nomina del nuovo incaricato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale;
3. di attribuire allo stesso le funzioni di direzione gestionale dell'Azienda come specificate all'art. 7 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli;
4. investire il direttore di A.S.I.F. Chimelli delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata;

5. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento sarà impegnata con determinazione della Direzione Generale e rimborsata da ASIF;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

*** * * * * **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
- F.to Daniela Casagrande



Il Segretario f.f.
- F.to Morgan Betti -